



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

SERVIZIO I[^]: AFFARI GENERALI

Nr. 575 del 24/12/2020 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I[^]

Nr. 22 del 24 Dicembre 2020

Registro Generale Nr. 262 del 24 Dicembre 2020

OGGETTO: Collocamento a riposo d'ufficio, per raggiunti limiti di età ordinamentale e di anzianità contributiva (PENSIONE DI VECCHIAIA), della dipendente CAIAFA Concetta, nata a Napoli (NA) il 11 gennaio 1954. Categoria giuridica B1 – Posizione economica B1. Decorrenza dal 01 Febbraio 2021.

L'Anno Duemilaventi, il giorno Ventiquattro del mese di Dicembre nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006, con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- **VISTO** il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2020, prot. 5067 del 31/07/2020;
- **VISTO** il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- **VISTI** gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- **RICHIAMATI:**
 - l'art. 24 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 22/12/2011 "Decreto Salva Italia", che ha dettato una nuova disciplina in materia di sistema pensionistico prevedendo la pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti di età e di contribuzione e la "pensione anticipata" (commi 10 e 12) in presenza di un'anzianità contributiva per il triennio 2016/2018 di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, in considerazione degli incrementi dovuti alla speranza di vita;
 - l'art. 2, comma 5, del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30/10/2013, che prevede per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale (ora 67 anni per i dipendenti pubblici), previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del D.L. stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;
 - il D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11/08/2014, che ha abrogato l'art. 16 del D. Lgs. n. 503 del 30/12/1992 che conteneva la disciplina generale dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e ha riformulato l'ambito della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;
- **RILEVATO** che in base a quanto disposto dal citato art. 24, commi 6 e 7 e dall'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, per l'anno 2019, l'accesso alla "pensione di vecchiaia" è consentito al compimento dell'età anagrafica di 66 anni e 7 mesi, con anzianità contributiva minima pari a 20 anni;
- **CONSIDERATO** che:
 - la dipendente **CAIAFA Concetta**, nata a Napoli (NA) il 11 gennaio 1954, codice fiscale CFACCT54A51F839E, attualmente dipendente a part-time a tempo indeterminato, inquadrata nella categoria giuridica **B1** - posizione economica **B1**, del vigente C.C.N.L., profilo

professionale di "Operatore", in data **11/01/2021** compirà 67 anni di età raggiungendo, pertanto, il limite ordinamentale dell'età anagrafica per il collocamento a riposo d'ufficio;

- al raggiungimento del suddetto limite ordinamentale (67 anni) l'Ente deve far cessare il rapporto di lavoro se il dipendente ha maturato, a qualsiasi titolo, un diritto a pensione, così come ribadito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 2/2012 e dall'art. 2, comma 5, del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30/10/2013, precisando che detto limite per permanenza in servizio può essere superato solo per consentire al lavoratore il perfezionamento del diritto ad una prestazione pensionistica;

■ **PRESO ATTO** dal fascicolo personale della suddetta dipendente, integrato con gli atti depositati dalla medesima dipendente, risulta che la stessa alla data del **31/01/2021**:

a) ha prestato i seguenti servizi presso il Comune di Pignataro Interamna (FR):

- selezionata in Cantiere scuola e lavoro cofinanziato dalla Regione Lazio, denominato "ASSISTENZA" (G.M. n. 393 del 06/12/1995; G.M. n. 385 del 27/09/1996; G.M. n. 209 del 07/06/1997; G.M. n. 329 del 14/10/1997; G.M. n. 378 del 17/11/1997; G.M. n. 98 del 05/10/1998; G.M. n. 155 del 28/12/2000; G.M. n. 52 del 30/03/2001; G.M. n. 108 del 23/06/2001; G.M. n. 182 del 21/12/2001; G.M. 181 del 25/11/2002),

- dal **18/12/1995** al **17/06/1998**, con la mansione di "assistente domiciliare";

- dal **19/10/1998** al **31/12/2001**, con la mansione di "assistente domiciliare";

- dal **01/01/2002** al **30/11/2002**, con la mansione di "assistente domiciliare";

- dal **24/03/2003** al **30/04/2004**, con la mansione di "assistente domiciliare";

b) è inquadrata:

- a tempo indeterminato e part-time di 18 ore settimanali in data **03 maggio 2004**, con inquadramento nella categoria **B1** - posizione economica **B1** con il profilo professionale "Assistente domiciliare", fino al **04/11/2007**;

- è stata collocata in disponibilità dal **05/11/2007** fino al **04/11/2009**;

- a tempo indeterminato e part-time 12 ore settimanali in data **02 aprile 2012** con inquadramento nella categoria **B1** - posizione economica **B1** con il profilo professionale "Operatore";

c) avrà maturato, con le contribuzioni di gestione privata esibite dalla dipendente, la seguente anzianità contributiva:

- Gestione INPS privata:	Anni 9 , Mesi 1, Giorni 21
- Gestione pubblica/Comune di Pignataro Interamna:	Anni 14, Mesi 9
- TOTALE:	Anni 23, Mesi 10 Giorni 21

salvo ulteriori risultanze non rilevabili dagli atti d'ufficio;

d) alla luce delle norme sopra citate, delle circolari emanate in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'INPS, nonché dalla documentazione in atti, la dipendente sig.ra **CAIAFA Concetta** deve essere collocata a riposo per raggiunti limiti di età ordinamentale (67 anni) e per aver maturato al **31/01/2021** una anzianità di servizio (contributivo minimo 20 anni) pari ad anni **23**, mesi **10** e giorni **21**, salvo errori e/o ulteriori risultanze non rilevabili dagli atti d'ufficio;

■ **RITENUTO**, per quanto sopra esposto, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con la dipendente sopra menzionata, con effetto dal **31 Gennaio 2021** ed il conseguente collocamento a riposo a decorrere dal **01 Febbraio 2021**, predisponendo gli atti necessari per il trattamento di quiescenza e previdenza;

■ **RILEVATO**, quindi, che la sopra indicata dipendente alla data del **31 Gennaio 2021** avrà maturato un'età anagrafica pari a 67 anni ed un'anzianità contributiva arrotondata ad anni **23**, mesi **10** e giorni **21** (contributivo minimo 20 anni), salvo errori e/o ulteriori risultanze non rilevabili dagli atti d'ufficio, per cui ha maturato ai sensi delle vigenti norme in materia pensionistica i requisiti per il diritto ad essere collocato in pensione per raggiunti limiti di età (vecchiaia);

■ **VISTA** la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2 del 19/02/2015, relativamente alla soppressione del trattenimento in servizio e alla disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, in particolare l'art. 1, comma 2;

■ **VISTO** l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito nella legge n. 135 del 07/08/2012 che così recita: "*Le ferie, riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età*";

■ **VISTA** la vigente normativa in materia e precisamente:

-il D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito nella legge n. 247 del 24/12/2010;

- la circolare INPDAP n. 18 del 08/10/2010, avente ad oggetto: Art. 12 Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 – Interventi in materia pensionistica;

- la Nota Operativa INPDAP del 22 dicembre 2010, avente ad oggetto: 1) D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 - Ulteriori precisazioni in materia pensionistica. 2) Età pensionabile del dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale (Legge n. 183/2010);

- le ulteriori disposizioni normative in materia pensionistica tutt'ora vigenti, ed in particolare, l'art. 24 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetta "Legge Fornero");

- il D.L. n. 216 del 29/12/2011 (Decreto Milleproroghe), convertito in legge n. 14 del 24/02/2012;

- il D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito in legge n. 125 del 30/12/2013;

■ **ACCERTATO**, pertanto, che alla stessa dipendente alla luce del combinato disposto dall'art. 27-ter, lett. a), del C.C.N.L. sottoscritto il 06/07/1995 (introdotto dall'art. 6 del C.C.N.L. sottoscritto in data 13/06/1996, modificato ed integrato dall'art. 21 – comma 4 del C.C.N.L. sottoscritto in data 22/01/2004) per il personale del Comparto Regioni – Autonomie locali, spetta l'indennità sostitutiva del

mancato preavviso, stante il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 12, comma 1, lettera c) e comma 2, del C.C.N.L. sottoscritto in data 09 maggio 2006, pari a quattro (4) mesi, commisurata computando la retribuzione fissa e le voci del trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni, da regolarizzare con separato atto, e non spettano i giorni di ferie non godute;

- **VISTO** l'art. 58 del vigente Regolamento Organico del Personale;
- **VISTO** il vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 21/05/2018 per il triennio 2016-2018;
- **VISTO** l'art. 37 del vigente Statuto comunale;
- **VISTO** l'art. 89 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;
- **VISTI** gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni;
- **RITENUTO** di dover accettare la richiesta di cui sopra e di provvedere in merito;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1) Di richiamare e confermare, ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia, tutta la narrativa quale parte integrante del presente dispositivo, anche se non materialmente trascritta;

2) Di disporre la risoluzione d'ufficio del rapporto di lavoro con la dipendente sig.ra **CAIAFA Concetta**, nata a Napoli (NA) il 11 gennaio 1954, codice fiscale CFACCT54A51F839E, attualmente dipendente a part-time a tempo indeterminato, inquadrata nella categoria giuridica **B1** - posizione economica **B1**, del vigente C.C.N.L., profilo professionale di "Operatore", con effetto dal **01 Febbraio 2021** (ultimo giorno di servizio **31 Gennaio 2021**), per aver raggiunto il limite di età ordinamentale per la permanenza in servizio (67 anni) e per aver maturato alla data del **31 Gennaio 2021** il requisito previsto per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia (contributivo minimo 20 anni) e precisamente anni **23**, mesi **10** e giorni **21**, salvo errori e/o ulteriori risultanze non rilevabili dagli atti d'ufficio, secondo le disposizioni di legge;

3) Di dare atto che:

- il rapporto di lavoro tra la dipendente e questo Ente si intenderà cessato a tutti gli effetti di legge dal **01 Febbraio 2021** (ultimo giorno di servizio **31 Gennaio 2021**), fatte salve eventuali diverse comunicazioni INPS;

- non sono in corso procedimenti disciplinari e non esistono motivi impeditivi alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti della dipendente di che trattasi;

- alla stessa dipendente alla luce del combinato disposto dall'art. 27-ter, lett. a), del C.C.N.L. sottoscritto il 06/07/1995 (introdotto dall'art. 6 del C.C.N.L. sottoscritto in data 13/06/1996, modificato ed integrato dall'art. 21 – comma 4 del C.C.N.L. sottoscritto in data 22/01/2004) per il personale del Comparto Regioni – Autonomie locali, spetta l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, stante il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 12, comma 1, lettera c) e comma 2, del C.C.N.L. sottoscritto in data 09 maggio 2006, pari a quattro (4) mesi, commisurata computando la retribuzione fissa e le voci del trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni, da regolarizzare con separato atto, e non spettano i giorni di ferie non godute;

4) Di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario di attivarsi da subito per la predisposizione di tutti i documenti occorrenti a dare ulteriore corso alla pratica pensionistica della citata dipendente e del trattamento di fine servizio;

5) Di trasmettere, per le vie più brevi, il presente provvedimento alla dipendente interessata;

6) Di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;

7) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;

8) Di dare atto, altresì, che la presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge nr. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni.

Si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D. Lgs 09/07/2010 n. 104, l'interessata o chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione di Latina o in alternativa entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Responsabile del Procedimento è il dott. Francesco Neri al quale al S.V. potrà rivolgersi (recapito 0776 939013, mail: segreteria.pignataro@libero.it; pec: comune.pignataroint.servizi generali@certipecc.it).

■ La presente determinazione:

a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 24/12/2020.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, lì 24/12/2020.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
